



# COMUNE DI PERUGIA

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2007

In base alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 50 del 23/02/2006 e del Consiglio Comunale n. 50 del 26/03/2007 ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, le aliquote e la detrazione d'imposta stabilite per gli anni 2006 e 2007 sono le seguenti:

	ALIQUOTE	2006	2007
1)	per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (residenza anagrafica) ovvero concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limite di grado o a parenti in linea collaterale entro il quarto grado e dai medesimi utilizzata come abitazione principale (risultante da residenza anagrafica).	5,00 per mille	5,00 per mille
2)	per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431	5,00 per mille	7,00 per mille
3)	per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998 n. 431	9,00 per mille	9,00 per mille
4)	per i fabbricati inagibili o inabitabili se recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori).	4,00 per mille	4,00 per mille
5)	per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori)	4,00 per mille	4,00 per mille
6)	per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5	7,00 per mille	7,00 per mille

**N.B. Per gli anni 2006 e 2007 alle autorimesse, box, posti auto, cantine, fondi ed a tutte le pertinenze delle abitazioni principali, anche se accatastate separatamente, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale.**

### **DETRAZIONE (importi e limiti per l'anno 2006 e 2007)**

■ PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI LA DETRAZIONE ICI È STABILITA IN € 103,29;

■ LA DETRAZIONE È ELEVATA A € 140,00 PER LE UNITÀ ADIBITE ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO IL CUI REDDITO IMPONIBILE FISCALE LORDO COMPLESSIVO DELL'ANNO PRECEDENTE, RIFERITO ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA, DETERMINATO SECONDO L'ART. 8 DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 917/86), NON RISULTI SUPERIORE AI SEGUENTI LIMITI:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA	REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA ANNO 2005 E ANNO 2006
1	€ 14.200,00
2	€ 16.800,00
3	€ 19.400,00
4	€ 22.000,00
5	€ 24.600,00
OLTRE 5	€ 27.200,00

### **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEL SALDO DA PAGARE NEL 2007**

**Si ricorda che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2007 deve essere effettuato in due rate:**

■ LA PRIMA RATA, CON SCADENZA 16/6/2007 (il versamento è tempestivo se effettuato entro lunedì 18 giugno, essendo il giorno 16 sabato e il giorno 17 domenica, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 convertito con la Legge n. 473/1994), PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI ED ALLA DETRAZIONE SPETTANTE NEI DODICI MESI DEL PRECEDENTE ANNO 2006;

■ LA SECONDA RATA DA VERSARE TRA IL 01/12/2007 E IL 16/12/2007 (il versamento è tempestivo se effettuato entro lunedì 17, essendo il giorno 16 domenica, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 convertito con la Legge n. 473/1994), PARI AL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2007, CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E DELLA DETRAZIONE SPETTANTE PER L'ANNO 2007, COMPRESIVA DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA.

**In alternativa è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2007, versando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2007, barrando nel bollettino di versamento sia la casella "Acconto" sia quella "Saldo".**

**L'importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

### **RAVVEDIMENTO**

E' possibile regolarizzare il versamento effettuato oltre i termini di scadenza del 16/06/2007 (il versamento è tempestivo se effettuato entro lunedì 18 giugno, essendo il giorno 16 sabato e il giorno 17 domenica, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 convertito con la Legge n. 473/1994) e del 16/12/2007 (il versamento è tempestivo se effettuato entro lunedì 17, essendo il giorno 16 domenica, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 convertito con la Legge n. 473/1994), con il pagamento di una sanzione minima.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario pagare, entro trenta giorni dalla scadenza: l'imposta; gli interessi moratori sull'imposta calcolata al tasso legale (attualmente del 2,5% annuo) con maturazione giorno per giorno; il 3,75%, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta. La sanzione è del 6% se il versamento avviene con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

**Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo che serve per versare l'ICI in autotassazione, barrando la casella "ravvedimento".**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I CONTRIBUENTI POSSONO:

■ CONSULTARE IL SITO INTERNET DEL COMUNE DI PERUGIA [www.comune.perugia.it](http://www.comune.perugia.it)

■ RIVOLGERSI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI (U.O. GESTIONE ENTRATE) - PIAZZA MORLACCHI, 24 - 06123 - PERUGIA - TEL. 075 075 075

■ RIVOLGERSI ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - TEL. 075 075 075.